

RG /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Sacquegna ha pronunciato *ex art. 281 quinquies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2025 promossa da

Claudio (C.F.:)

Maura (C.F.:)

Gaia (C.F.:)

Claudio (C.F.:)

PARTE ATTRICE

Luca (CF)

Silvia (CF)

rappresentati e difesi dall'Avv. Gino Mannocci

PARTE CONVENUTA

con oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 cc

CONCLUSIONI

Il procuratore di parte attrice conclude:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in tesi, accertare e dichiarare la responsabilità dei Sig.ri Luca e Silvia, in qualità di proprietari dell'appartamento sito in C (LI), alla Via n. 2, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2053 c.c., ovvero, in subordine ai sensi degli artt. 2043 e/o 2049 c.c., per i danni subiti e subendi dai Sig.ri Claudio e Maura all'immobile di loro esclusiva proprietà sito nel

medesimo fabbricato condominiale di quello dei convenuti e segnatamente al civico n. 4, e per i danni subiti e subendi alle parti condominiali dell'edificio in cui esso è iscritto, di cui sono comproprietari i Sig.ri Claudio , Maura , Gaia e Claudio , che ne sono state interessate in conseguenza dei lavori di ristrutturazione per cui è causa (di cui alla SCIA 10.1.2020 prot. n. , pratica edilizia n. 2020 attivata presso il Comune di C) commissionati dai primi all'immobile di loro proprietà poc'anzi indicato ed alle parti comuni dell'edificio condominiale parimenti sito in C (LI), alla Via nn. 2, 4, 6 e 8, tenuto conto della loro tipologia, del loro ammontare nella misura indicata in narrativa ovvero in quella (maggiore o minore) che risulterà in corso di causa e di giustizia e degli interventi (transitori e definitivi) che si rendono necessari per arrestare l'ulteriore aggravio dei vizi, per risolvere ab origine le problematiche insorte per effetto dei predetti lavori e per il ripristino delle condizioni proprie dello stato preesistente, per i motivi di cui in narrativa; - in tesi, accertare e dichiarare l'obbligo dei Sig.ri Luca e Silvia di risarcire in forma specifica e/o per equivalente tutti i danni subiti e subendi dagli attori per effetto dei lavori di ristrutturazione indicati in narrativa, oltreché di eseguire gli interventi riparatori, risolutori e ripristinatori (transitori e definitivi) che saranno indicati come necessari in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare i Sig.ri Luca e Silvia , in tesi, al risarcimento in forma specifica, mediante la realizzazione a proprie spese dei predetti interventi per quanto concerne le opere demolitorie, di ripristino e di risanamento da realizzare sulle parti condominiali modificate per le quali risulterà necessario operare dall'interno dell'appartamento di proprietà esclusiva dei convenuti medesimi, e altresì al risarcimento per equivalente, ovvero al pagamento in favore dei Sig.ri Claudio e Maura , in quanto proprietari esclusivi dell'immobile ammalorato, di quanto dovuto a tale titolo (nella misura di Euro 126.000,00, ovvero in quella diversa – maggiore o minore – che sarà accertata in corso di causa come dovuta) per le opere di ripristino e di risanamento da effettuare all'interno dell'immobile di loro proprietà esclusiva, all'ulteriore risarcimento disposto ex art. 614-bis c.p.c., ovvero al pagamento in favore dei Sig.ri Claudio e Maura , in quanto proprietari esclusivi dell'appartamento ammalorato, e in favore dei Sig.ri Claudio , Maura , Gaia e Claudio , in quanto proprietari

pro quota delle parti comuni dell'edificio condominiale danneggiate dai lavori di ristrutturazione dei convenuti, della somma complessivamente pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione degli interventi da effettuare sulle parti condominiali quali lavori demolitori, ripristinatori e risolutori dei vizi siccome individuati in corso di causa, e ancora al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi, previo accertamento in corso di causa, ovvero al pagamento in favore degli attori di una somma da quantificarsi in via equitativa, in ogni caso per i motivi di cui in narrativa; ovvero, in subordine, al risarcimento integrale per equivalente dei danni subiti e subendi, mediante pagamento di quanto rispettivamente dovuto a tale titolo (nella misura di Euro 126.000,00 ovvero nella diversa misura – maggiore o minore – siccome accertata come dovuta in corso di causa) in favore dei Sig.ri Claudio e Maura, in quanto proprietari esclusivi dell'appartamento ammalorato, e in favore dei Sig.ri Claudio, Maura, Gaia e Claudio, in quanto proprietari pro quota delle parti comuni danneggiate dell'edificio condominiale, vuoi con riferimento alle somme da sostenere per gli interventi demolitori, ripristinatori e risolutori dei vizi su parti condominiali individuati in corso di corso di causa, vuoi con riferimento a quelle da sostenere per i predetti interventi da eseguire nell'immobile di proprietà esclusiva dei Sig.ri e, e ancora al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi, previo accertamento in corso di causa, ovvero al pagamento in favore degli attori di una somma da quantificarsi in via equitativa, in ogni caso per i motivi di cui in narrativa; ovvero, in ulteriore subordine, qualora non sia possibile attuare gli interventi riparatori, risolutori e ripristinatori (transitori e definitivi) di cui sopra sulle parti condominiali e/o nell'immobile di proprietà esclusiva dei Sig.ri e, al risarcimento del danno derivante dalla conseguente svalutazione tanto dei rispettivi appartamenti dei Sig.ri e e dei Sig.ri e, quanto dell'edificio condominiale nel suo complesso, e per l'effetto al pagamento in favore dei Sig.ri e della somma pari ad Euro 100.000,00 ed al pagamento in favore dei Sig.ri e di analoga somma, ovvero, per ciascuna delle predette proprietà dominicali, al pagamento delle somme diverse che risulteranno rispettivamente come dovute in corso di causa, e ancora al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi, previo accertamento in corso di causa, ovvero al pagamento in favore degli attori di una somma da

quantificarsi in via equitativa, in ogni caso per i motivi di cui in narrativa; - in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi'.

Il procuratore di parte convenuta conclude:

Voglia il Tribunale di Livorno respingere in toto tutte le domande avversarie in quanto infondate e non provate. In via del tutto subordinata, per mero tuziorismo e scrupolo del difensore, respingere la domanda di esecuzione in forma specifica e determinare, per tutte le voci di danno lamentate, il risarcimento del danno per equivalente, nella misura che risulterà di giustizia, ma sempre in misura pari o non superiore, nel massimo, alla somma già individuata dalla C.T.M. prodotta (€ 12.517,12 iva esclusa). In tutti i casi, con vittoria di spese e onorario.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Svolgimento del giudizio.

Con defatigante atto di citazione del 21.01.2025, replicante in massima parte il contenuto della consulenza tecnica a firma dell'Ing. Riccardo , anch'essa ponderosa, parte attrice ha convenuto in giudizio Luca e Silvia per sentire accogliere nei loro confronti le sue estese conclusioni.

Gli attori lamentano, con sintesi della loro rappresentazione dei fatti, che i convenuti a seguito dell'acquisto dell'appartamento sito in C , Via , abbiano fatto eseguire importanti opere di ristrutturazione edilizia che hanno cagionato all'appartamento dei Sig.ri - e all'intero edificio - da cui anche la legittimazione attiva dei condomini (Gaia) e - come evidenziati dal loro consulente, Ing. , alla quale per lo spessore tecnico che esprime non può che rinviarsi.

Infiltrazioni asseritamente derivanti dall'asportazione degli infissi e insinuazione dell'acqua piovana nell'appartamento in ristrutturazione poi infiltratasi, ma soprattutto lesioni derivanti dal totale rifacimento dei solai che hanno implicato un sostanziale aumento dello spessore e dei conseguenti carichi sulle strutture portanti e da alcune altre opere interne (muratura di alcuni varchi e apertura di nuovi, oltre ad altro), questi i danni lamentati dagli attori.

Deve specificarsi, inoltre, che con attenta ricerca documentale, gli attori medesimi hanno fin dalle prime righe dell'atto di citazione specificato di aver accertato che i convenuti hanno incaricato l'Ing. Luca _____, per la progettazione e la direzione lavori delle opere strutturali, il Geom. Luca _____, per la progettazione e la direzione lavori delle opere architettoniche, la ditta B.M. Costruzioni di _____ Michele, per l'esecuzione dei lavori edili e la ditta _____ – Impianti Elettrici di _____ Antonio _____, per la realizzazione degli impianti elettrici-termoidrici.

L'esito dell'illustrazione dei presupposti di fatto è stato dagli attori riversato nella richiesta di riconoscimento di una responsabilità dei convenuti per danno da cosa in custodia ex art. 2051 cc o da fatto illecito ex art. 2043 o 2049 cc.

I convenuti, ritualmente costituitisi, hanno contestato le deduzioni avverse, osservando l'abnormità dei danni lamentati dagli attori rispetto alla pochezza delle opere realizzate, ma soprattutto eccependo che:

1. le opere sono state effettuate nell'anno 2020 e già all'epoca gli attori si rivolgevano ad un tecnico di loro fiducia, Ing. Marco _____ il quale escludeva qualsivoglia incidenza causale tra i lavori realizzati nell'appartamento dei convenuti e le doglianze degli attori;
2. già prima degli interventi dei convenuti nell'appartamento, gli attori lamentavano infiltrazioni forse derivanti da altre opere, queste condominiali, eseguite nel 2018;
3. la fase contenziosa è stata preceduta da una mediazione nel corso della quale è stata disposta una consulenza tecnica imparziale con incarico all'Ing. _____, il quale, come _____, ha escluso nessi eziologici tra i danni lamentati dagli attori e le opere realizzate nell'appartamento dei convenuti specialmente con riferimento al rifacimento dei solai, argomento portante nella rappresentazione attorea ed ha limitato a pochi interventi l'eventuale risarcimento per le infiltrazioni.

Altro argomento difensivo speso dai convenuti concerne, invece, la loro stessa legittimazione passiva, poiché gli attori hanno loro stessi individuato chi potrebbe eventualmente aver prodotto il danno lamentato, vale a dire progettista, direttore dei lavori o imprese appaltatrici che le opere hanno eseguito.

La causa ha visto lo scambio delle memorie ex art. 171 ter cpc contenenti anche articolate richieste istruttorie e in data 11.07.2025 il Giudice (nella persona di altro Magistrato rispetto a chi scrive) ha emesso la seguente ordinanza:

Ritenuto che la causa sia matura per la decisione, perché già dalla prospettazione della domanda emerge che la eventuale responsabilità per i danni lamentati dagli attori sarebbe ascrivibile all'attività posta in essere dall'appaltatore e non al mero rapporto custodiale tra i convenuti e l'appartamento di loro proprietà, con conseguente assegnazione dei termini ex art. 189 e 281 quinquies cpc.

In diritto.

La domanda attorea non può essere accolta.

Gli attori, invero, errano nell'impostazione delle coordinate giuridiche della domanda.

L'art 2051 c.c. rubricato come "danno cagionato da cose in custodia", stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il legislatore ha mirato a superare la concezione che, per l'individuazione del soggetto responsabile, faceva leva sul comportamento della persona anziché sulla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno. Come si osserva in dottrina e nella manualistica, se è vero che sul piano sistematico l'articolo 2051 c.c. fa scaturire la responsabilità del custode in ragione di una mera relazione di custodia e del nesso di causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p. che l'avvince all'evento dannoso, è anche vero che l'applicazione di tale articolo si riferisca a tutte quelle situazioni in cui un danno sia stato cagionato da una cosa a ragione della sua intrinseca natura, per l'insorgenza in essa di agenti dannosi e non a causa della condotta attiva od omissiva della persona che la detenga. Il tema della differenziazione fra una responsabilità presunta del custode e responsabilità oggettiva della cosa in custodia ha costituito argomento di riflessione anche da parte delle sezioni unite della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20943 del 2022, hanno definitivamente abbandonato l'impostazione classica, per vero già recessiva, della responsabilità presunta a favore della tesi della responsabilità oggettiva. Secondo l'insegnamento della Corte, infatti, deve sottolinearsi che rispetto alla responsabilità ex articolo 2051 codice civile è del tutto indifferente valutare la condotta eventualmente colposa del custode vale a dire una sua presunta responsabilità per non aver vigilato sulla cosa e per non aver

adottato le contromisure necessarie per renderla non pericolosa. Afferma in questo senso la Corte che la responsabilità disciplinata dall'articolo 2051 codice civile si fonda non su un comportamento o un'attività (o inerzia) del custode ma, semplicemente, su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Questa responsabilità, tuttavia, incorre in un limite che risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile della custodia ma ai modi con i quali si è verificato il danno. In altri termini, il convenuto per liberarsi dall'obbligo risarcitorio deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale e che potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato deve presentare i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo. L'articolo 2051 codice civile individua quindi un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa sicché incombe al danneggiato allegare dandone prova il rapporto causale tra la cosa e l'elemento dannoso indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Il caso fortuito rappresentato da un fatto naturale o del terzo è un connotato di imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Il caso fortuito è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, valutandolo, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'articolo 1227 codice civile comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost.

Esattamente in questi termini il Collegio di legittimità ha specificato che: *la responsabilità ex art. 2051 ha natura oggettiva(...) e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici) senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o del terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani) caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cc e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. Civ. n. 11152/2023).*

Applicando questi principi al caso di specie risulta allora del tutto ozioso indagare la sussistenza del danno, la sua origine causale, le responsabilità, posto che appunto trattasi di temi che non possono coinvolgere i convenuti quali proprietari della cosa asseritamente e presuntivamente dannosa.

Gli attori a contrasto di tale tesi citano alcuna giurisprudenza (Cass. Civ. n. 5236/2004 e 12219/2003) che non esimerebbe dalla responsabilità ex art. 2051 cc il proprietario.

Secondo tali pronunce (rispettivamente): *In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante. (Nella specie, relativa alla folgorazione di un idraulico presso un'abitazione, seguita all'errata realizzazione da parte di un elettricista di un collegamento "volante" tra centralina elettrica e comando dell'elettropompa, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la corresponsabilità dei proprietari dell'abitazione, benché fosse stato accertato che già tre anni prima, in fase di costruzione, l'impianto era stato realizzato senza i prescritti congegni di protezione.);*

in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante.

Ebbene, rispetto a tali ipotesi deve osservarsi la difformità dal caso concreto. In entrambi i casi, infatti, il danno è derivato da un elemento (la cosa) preesistente all'intervento umano (nella fattispecie concreta della seconda pronuncia si trattava di un errore di progettazione delle campate scoperto durante lavori di ristrutturazione), non nell'attività umana intervenuta in un secondo momento (la ristrutturazione degli odierni convenuti, per intenderci), tanto confermando quanto già dalla Corte espresso sui temi generali del danno da cosa in custodia.

Nel caso che qui occupa, invece, il danno sarebbe derivato dall'intervento di tutti coloro, progettisti, direttore dei lavori, imprese che hanno concorso alla realizzazione delle opere ma in un momento successivo a quello nel quale la cosa in sé, pur derivante da vizi imputabili al (precedente) costruttore, poteva essere produttiva del danno: un caso, dunque, del tutto differente da quello evocato dagli attori.

Si badi, chi scrive non ignora l'orientamento affermatosi nelle pronunce di legittimità secondo il quale *La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori) (Cass. Civ. n. 21977/2022)*, ma anche in questo caso, seppur più sottilmente rispetto invece alla giurisprudenza citata dagli attori, è necessario distinguere la scaturigine causale del danno. In sostanza, nel caso sopra citato il danno era stato causato dalla cosa, a sua volta danneggiata dall'appaltatore tanto che nella medesima sentenza si legge che *rileva il Collegio in punto di fatto che tanto una tubazione idrica, quanto l'acqua in essa contenute, sono "cose" per i fini di cui all'articolo 2051 c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché guastate dall'uomo.*

Il rapporto causale tra la cosa e il danno risulta, comunque, configurabile.

Nel caso che qui occupa, invece, il danno non deriva dalla cosa ma direttamente dall'opera dell'uomo, concettuale (vale a dire la progettazione) o esecutiva (l'attività di esecuzione delle opere eventualmente incidenti in termini di fessurazioni o infiltrazioni).

La conferma di quanto qui si vuole sostenere si legge in altra massima dalla Corte di Cassazione: *Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto (si considerino incluse nel concetto di "modalità di esecuzione" anche le attività progettuali, ndr) non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. Civ.n. 4288/2024).*

È evidente che per motivi speculari a quelli fin qui trattati anche la domanda ex art 2043 cc è infondata non essendo soggettivamente riconducibile a _____ e _____ l'attività eventualmente dannosa per gli attori.

Sulla responsabilità ex art. 2049 cc invece si deve richiamare la limitazione della responsabilità del committente nelle ipotesi di conferimento di incarichi all'appaltatore: *poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (c.d. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (Cass.Civ. n. 36399/2023).*

Anche sotto questo profilo la domanda deve essere respinta poiché l'attore non ha minimamente provato né la *culpa in eligendo*, né l'imposizione agli appaltatori di direttive rigide da parte dei convenuti nel senso dell'esecuzione delle opere asseritamente dannose per gli attori, né avrebbero potuto farlo poiché nessuno degli argomenti di prova richiesti (vedi memorie di parte attrice in atti) muoveva in quella direzione.

Quanto alle spese di lite deve seguirsi il criterio della soccombenza e vanno poste a carico degli attori in solido, rinviandosi al dispositivo per loro liquidazione, operata secondo i valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

respinge la domanda spiegata da parte attrice;

condanna gli attori in solido a rimborsare le spese di lite alle parti convenute Luca e Silvia
che liquida in euro 14.103,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Livorno, li 18 marzo 2026

Il Giudice

Dott. Marco Sacquegna